

In questo numero:

- **Sanzioni e deducibilità fiscale**
- **ISA e utilizzo in compensazione di crediti fiscali**
- **Reddito di cittadinanza: in corso controlli**
- **Transfer pricing, TNMM è il metodo più affidabile**
- **Obblighi antiriciclaggio per gli avvocati**

LEGAL

- **Disconoscimento della riproduzione informatica: non basta una generica eccezione di difformità dall'originale**

SANZIONI E DEDUCIBILITA' FISCALE

Per l'Amministrazione Finanziaria e la Cassazione, le uniche **sanzioni fiscalmente deducibili** sono quelle stabilite nell'ambito di rapporti di **natura privatistica**. **Non** vi sarebbe invece margine per la **deducibilità** delle sanzioni previste per **violazioni di norme di legge**, per **difetto** del requisito dell'**inerenza**. Mancherebbe infatti un nesso funzionale con l'attività imprenditoriale, data la finalità repressiva e preventiva del comportamento illecito, propria delle sanzioni. Secondo la **dottrina**, invece, la deducibilità delle sanzioni può essere fondata sull'**inerenza** delle stesse all'attività dell'impresa, requisito connesso alla necessità che il **reddito** sia determinato **al netto dei costi sostenuti** per la sua produzione e che riguarda la **complessiva attività d'impresa**, da valutare anche in proiezione futura. Non va poi dimenticato il **principio (civilistico) di derivazione** del reddito dal risultato del bilancio, nel quale vanno indicate, in base ai **principi contabili**, anche gli **"oneri per multe, ammende e penalità"**. Discorso a parte riguarda la deducibilità ai fini **IRAP**; la circolare dell'Agenzia n. 39/E/2009 prevede, per le società commerciali, che il **principio dell'inerenza** che deve essere seguito ai fini dell'applicazione dell'**IRAP** è quello **civilistico**, in ossequio alla diretta **derivazione** della base imponibile **dal risultato di bilancio**. Ora, poiché il principio contabile OIC 12 prevede espressamente che gli oneri per "multe, ammende e penalità" siano **inclusi nella voce B 14** del conto economico, se ne desume la deducibilità ai fini di tale imposta.

ISA E UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI FISCALI

Quando il contribuente consegue dalla compilazione e dall'elaborazione degli **ISA** (indici sintetici di affidabilità fiscale) un **risultato almeno** pari a <8>, ottiene, tra gli altri vantaggi, quello di poter **compensare** (orizzontalmente) **crediti fiscali**, fino ad un certo importo, **senza necessità** di apposizione in denuncia del **visto di conformità**. Il limite è fissato in 50 mila euro per IVA e 20 mila per imposte dirette. In relazione agli esiti ISA 2019 (rilevati sui redditi 2018), la compensazione IVA senza visto è usufruibile **a partire dal 2020**, per il credito IVA 2020 (relativo alle operazioni 2019) e per i 3 crediti trimestrali 2020. Il limite di cui sopra si considera in relazione all'**anno di presentazione della dichiarazione** o istanza nelle quali i crediti sono evidenziati. Per le **imposte dirette ed IRAP**, il beneficio è invece immediato e si applica **già ai crediti relativi al periodo d'imposta 2018**. Il **limite di 20 mila euro** di credito è da considerare per **ogni singola tipologia d'imposta** emergente dalla dichiarazione. Il **superamento della soglia** comporta l'**obbligo** del <visto> su **tutta la dichiarazione, anche in presenza di altri crediti, utilizzati o meno in compensazione, di ammontare inferiore alla soglia**. Maggiori chiarimenti si possono attingere dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17/E del 2.8.2019.

REDDITO DI CITTADINANZA: IN CORSO CONTROLLI

A causa dell'**elevato livello di frode** che si è fin ora manifestato tra coloro che beneficiano del cosiddetto **reddito di cittadinanza** (60-70%), la Guardia di Finanza ha intensificato i **controlli sui percettori**. In particolare, il compito dei militari è quello di verificare se i citati percettori siano **anche lavoratori "in nero", percettori di somme "fuori busta", locatori di immobili** con contratti irregolari, **possessori di autovetture e natanti**, o **utenti di sale da gioco** per cifre notevoli.

TRANSFER PRICING, TNMM È IL METODO PIÙ AFFIDABILE

La sentenza della Ctp Milano n. 3501/2019 del 26 agosto 2019 conferma, ancora una volta, il superamento della prassi che prevede la preferenza dei metodi tradizionali (ed in particolare il metodo del raffronto diretto dei prezzi) rispetto ai metodi che utilizzano il margine di redditività.

I giudici tributari milanesi, richiamando espressamente i dettati del Dm 14 maggio 2018, sanciscono che, qualora l'applicazione del metodo tradizionale Cup (confronto del prezzo) risulti nella pratica estremamente difficoltosa in ragione del tipo di mercato in cui si opera, è da ritenersi legittimo il ricorso al diverso e più affidabile metodo reddituale TNMM (metodo del margine netto della transazione), metodo peraltro largamente seguito nella prassi, secondo i dati Ocse.

OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER GLI AVVOCATI

Il **Consiglio nazionale forense** il 20 settembre scorso ha approvato le **regole tecniche antiriciclaggio** che devono seguire gli **avvocati**. Il documento, che si compone di 14 punti, elenca le attività **soggette** alla normativa e quelle che **non lo sono**. Tra le prime, quale elencazione tassativa, troviamo le seguenti: - **trasferimento** a qualsiasi titolo di **diritti reali su beni immobili** o attività economiche; - **gestione di denaro**, strumenti finanziari o altri beni; - **apertura o gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli**; - organizzazione degli **apporti** necessari alla **costituzione**, alla **gestione** o all'**amministrazione di società**; - **costituzione, gestione o amministrazione di società**, enti, *trust* o soggetti giuridici analoghi. Sono invece **escluse** dalla normativa, tra le altre: - **consulenza stragiudiziale** avente ad oggetto atti e negozi di **natura non patrimoniale**; - **assistenza, difesa e rappresentanza del cliente** avanti a qualsivoglia **autorità giudiziaria o arbitrale**; - **assistenza, difesa e rappresentanza** in tutte le **procedure di natura amministrativa o tributaria**; - incarichi quali **amministratore di sostegno, tutore** e curatore dei soggetti deboli, **curatore fallimentare e commissario giudiziale**; - **custode giudiziario e delegato alle operazioni di vendita nelle esecuzioni**. Al punto n. 5 è indicata la **clientela a <basso rischio>**, quali ad esempio, **pubbliche amministrazioni, società ammesse alla quotazione, enti creditizi e finanziari** e clienti con sede legale in aree geografiche a basso rischio. Riguardo alla **modalità di conservazione dei dati** (punti n. 11 e 12), essa può essere **cartacea od informatica**, in quest'ultimo caso a condizione che si utilizzino **sistemi di protezione, autenticazione e autorizzazione all'accesso e di non alterazione dei dati**.

LEGAL**DISCONOSCIMENTO DELLA RIPRODUZIONE INFORMATICA: NON BASTA UNA GENERICA ECCEZIONE DI DIFFORMITÀ DALL'ORIGINALE**

L'**efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche** di cui all'art. 2712 c.c. **viene meno**, con conseguente degradazione a presunzioni semplici delle stesse, solo qualora il **disconoscimento** dei documenti sia **chiaro, circostanziato ed esplicito**, dovendosi necessariamente concretizzare nell'**allegazione di circostanze attestanti la non fedeltà tra realtà riprodotta e realtà fattuale**. È quanto statuito dalla **Corte di Cassazione, Sez. Lavoro**, con l'**ordinanza n. 24613/19**, in accoglimento del ricorso promosso da un dipendente. Questi, al fine di ottenere dalla società datrice di lavoro la corresponsione del compenso spettantegli a titolo di straordinario, aveva prodotto in giudizio a sostegno della sua richiesta i dischi cronotachigrafi e le schede di viaggio attestanti le ore impiegate per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Secondo la competente Corte d'Appello, tuttavia, tali documenti apparivano inidonei a dimostrare il lavoro straordinario asseritamente espletato dal dipendente, in quanto disconosciuti dalla datrice di lavoro e, con riferimento alle sole schede di viaggio, anche in assenza di intestazione e sottoscrizione della società. La Corte di Cassazione, accogliendo invece il ricorso, ha ritenuto non condivisibile la predetta statuizione della Corte territoriale, considerandola discordante con il principio di diritto già espresso sul tema dalla giurisprudenza di legittimità. Invero, in applicazione dell'orientamento richiamato, **ai fini di un valido ed efficace disconoscimento dei documenti prodotti da controparte, non basta una generica eccezione di difformità dall'originale, essendo al contrario necessaria l'allegazione di un quid pluris in grado di avvalorare l'effettiva difformità**, ovvero la produzione dei documenti originali. **Accolto dunque il ricorso**, cassata la sentenza e rinviata la causa alla competente Corte d'Appello per un nuovo esame.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	02/10/19	31/12/18	31/12/17	CAMBI	03/10/19	31/12/18	31/12/17	SPREAD	03/10/19	31/12/18	31/12/17
3 mesi	-0,425	-0,313	-0,329	Euro - Usd	1,095	1,145	1,199	<i>Btp vs BUND 10 years</i>	142,0	246,9	157,5
6 mesi	-0,384	-0,240	-0,271	Euro - yen	117,17	125,85	135,01				
1 anno	-0,323	-0,119	-0,186								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.